

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

LNP

### COMUNICATO UFFICIALE N. 164/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 18 Aprile 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Cerini Dr. Francesco, Attolico Avv. Lorenzo – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RECLAMO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BIANCOLINO RAFFAELE SEGUITO GARA VICENZA/MESSINA DEL 29.3.2008**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 229 dell’ 1.4.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal F.C. Messina Peloro di Messina e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 2) **RECLAMO DEL SIGNOR SPINELLI ALDO AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5.5.2008 E DELL’AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTA SEGUITO GARA SAMPDORIA/LIVORNO DEL 6.4.2008**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 235 dell’8.4.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Spinelli Aldo e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Dr. Gerardo Mastrandrea

-----  
Publicato in Roma il 18 Aprile 2008

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete